

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di organizzazione eventi per la durata di 48 mesi di importo complessivo massimo pari ad € 600.000,00 oltre iva e oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) L. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. CIG 9010908484

Determina dell'Ufficio di Presidenza del 07/12/2021

L'Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni,

premesse che

- il Fondo, tra le sue attività istituzionali, provvede all'organizzazione di eventi formativi che coinvolgono i rappresentanti delle Parti Sociali;
- il Fondo ha un organico ridotto e l'organizzazione, specie quella logistica, di tali eventi risulta particolarmente gravosa;
- il Fondo Banche Assicurazioni, dovendo comunque garantire le predette attività formative, ha necessità di affidare ad un operatore economico qualificato l'organizzazione logistica dei predetti eventi formativi;
- il Fondo intende anche promuovere eventi, diversi da quelli formativi, ma attinenti ai propri fini istituzionali;
- la quantità di corsi da organizzare e il numero dei discenti degli eventi formativi, nonché il numero e la tipologia degli altri eventi istituzionali, non può essere preventivamente determinato e pertanto l'istituto contrattuale più confacente ai bisogni del Fondo è l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 concluso con un solo operatore economico;
- la durata dell'Accordo Quadro ritenuta più congrua è quella di 48 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o, in caso di esecuzione anticipata del servizio, dal verbale di avvio dell'appalto;
- i servizi oggetti dell'Accordo Quadro rientrano tra quelli elencati nell'Allegato IX del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 35, comma 1 lett. d), D. Lgs 50/2016, fissa la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi specifici

- elencati nell'Allegato IX del medesimo Decreto in € 750.000,00;
- l'importo complessivo stimato, ai fini di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, per il predetto servizio è pari ad € 600.000,00, oltre iva e altri accessori di legge ove dovuti. Nel predetto importo sono ricompresi i corrispettivi per le commissioni di agenzia dovute all'appaltatore. La commissione di agenzia, su cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta, è pari al 12% del valore dei servizi acquistati;
 - l'appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e, pertanto, i costi per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sono pari a € 0,00 (zero);
 - l'importo complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta il limite massimo di spesa ma non obbliga in alcun modo il Fondo al suo impiego né totale né parziale;
 - l'appalto non può essere frazionato in lotti, in quanto la presenza di più operatori economici nell'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il medesimo servizio determinerebbe problemi di coordinamento ed efficienza del servizio;
 - FBA si è dotato di una piattaforma informatica per la gestione degli acquisti telematici;
 - ai fini dell'individuazione degli O.E. da invitare alla procedura negoziata, è opportuno procedere a un'indagine di mercato da avviare attraverso la pubblicazione sul sito informatico del Fondo, per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, di un avviso volto a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare all'eventuale procedura da parte di operatori economici. Il termine è così ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di FBA in ragione delle tempistiche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici introdotte dalla L. n. 120 del 2020 s.m.i. Il termine è stato inoltre ridotto in quanto, a seguito della ripresa delle attività formative dopo le sospensioni dovute all'emergenza sanitaria, il precedente affidamento risulta prossimo alla saturazione del massimale di spesa ed è comunque necessario garantire la continuità delle predette attività formative e quindi del relativo servizio di organizzazione eventi;
 - preso atto del valore del contratto, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione di un bando di gara anche sulla GURI al fine di garantire la più ampia pubblicità della procedura;

visti

- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D. Lgs. n. 81 del 2008;

- la Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, aventi ad oggetto *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture del Fondo Banche Assicurazione nella sua ultima revisione approvata;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 120/2020;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. 108/2021;

considerato che

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- è possibile procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
- la predetta indagine sarà avviata attraverso la pubblicazione di un bando di gara sulla GURI e attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito informatico del Fondo per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- nel caso in cui il numero di operatori interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura risulti pari o superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse;
- nel caso in cui il numero di operatori interessati risulti inferiore a 5 (cinque), il Fondo provvederà ad integrare le manifestazioni pervenute, sino a 5 (cinque), individuando altri operatori economici, selezionati attraverso estrazione dal proprio Elenco Fornitori e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul Mepa e/o attraverso estrazione da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza;
- si procederà anche in presenza di una sola offerta;

rilevato che

- i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito informatico del Fondo e di un bando sulla GURI così garantendo l'apertura iniziale al mercato, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la procedura avviata con gli operatori economici nel rispetto delle modalità sopra descritte

ritenuto che

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il criterio di aggiudicazione utilizzabile nella procedura di gara in oggetto, è quello del minor prezzo;

rilevato che

- in data 03/12/2021 è stato acquisito il seguente numero di CIG 9010908484

Tutto ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza

Autorizza

- l'acquisizione dei servizi organizzazione eventi previa sottoscrizione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la durata di 48 mesi che avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 120/2020, previa consultazione di almeno 5 operatori economici da individuarsi sulla base delle indagini di mercato da effettuarsi attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse mediante bando sulla Guri e di un avviso sul sito informatico del Fondo, ad essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione da aggiudicarsi secondo le modalità, gli importi ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;

Stabilisce e determina

altresì quanto segue:

- che l'espletamento dell'indagine di mercato avvenga attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a presentare manifestazioni di interesse da pubblicare per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, alle condizioni indicate nello schema di avviso allegato al presente provvedimento che si approva e nel bando di gara da pubblicare sulla GURI;
- che la procedura sarà gestita interamente sulla piattaforma informatica del Fondo Banche Assicurazioni;
- che potranno essere ammessi alla procedura in oggetto esclusivamente operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché a pena esclusione:
 1. iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quella oggetto della presente procedura;
 2. che abbiano un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2018-2019-2020) disponibili non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa;
 3. che abbiano svolto nell'ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso, servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di organizzazioni eventi/ servizio hospitality) di

- importo complessivo minimo pari a € 450.000,00 oltre iva;
- che, in deroga a quanto previsto dalla L. 120/2020, sarà richiesta, ai fini della partecipazione alla procedura, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016, trattandosi di attività specifica, complessa e delicata per l'attuazione dei fini istituzionali del Fondo posto che gli eventi formativi sono correlati alla realizzazione delle cd. attività propedeutiche, sicché la detta garanzia provvisoria assicura la serietà della partecipazione alla procedura e dell'offerta presentata;
 - che il Fondo si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e di cui all'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e, pertanto, **si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;**
 - che nel caso due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
 - che il Fondo si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
 - che il Fondo, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
 - che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola compromissoria;
 - che si ricorrerà all'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - che all'O.E. aggiudicatario sarà richiesta la produzione di idonea Polizza di RCT e RCO;
 - che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dal verbale di avvio dell'appalto;
 - che il contratto dovrà prevedere l'ipotesi di risoluzione in caso di accertamento del difetto dei requisiti di partecipazione richiesti e che, in tale ipotesi, il Fondo provvederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva;
 - di prevedere il rilascio di una **dichiarazione espressa da parte degli Operatori Economici di rinuncia a qualsivoglia pretesa di sottoscrizione di condizioni generali di contratto e/o comunque di clausole unilaterali e di accettare espressamente che il servizio sarà regolato**

unicamente dal contratto di appalto e dai suoi eventuali allegati;

- di nominare il Dott. Massimo Di Biagio Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 trattandosi di procedura rientrante tra quelle indicate al successivo comma 10 lett. b), del medesimo articolo;
- che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri del Fondo;
- che la fatturazione delle prestazioni rese relative a ciascun evento avverrà successivamente alla conclusione dell'evento stesso. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura;
- che potrà essere applicata la disposizione di cui all'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione del prezzo relativamente a ciascun singolo evento;
- che il capitolato e/o il contratto di appalto dovranno contenere espresse clausole di impegno da parte dell'affidatario del rispetto del Modello 231 e del Codice Etico del Fondo;
- che il capitolato e il contratto di appalto dovranno contenere le seguenti penali:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	L'affidatario non sottoponga al Fondo almeno n. 2 offerte entro 15 giorni antecedenti l'evento stesso.	0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ciascun giorno di ritardo.
2	L'affidatario sottoponga delle offerte non rispondenti a tutte le richieste pervenute dal Fondo.	0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ciascun giorno di ritardo.
3	L'affidatario non abbia eseguito in tutto o in parte i servizi di cui all'ordine di servizio.	10 % del valore del servizio non eseguito.

- che il capitolato e il contratto di appalto dovranno contenere le seguenti condizioni contrattuali:
 - (i) *L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
 - (ii) *l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo*

degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;

- (iii) l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
- (iv) l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- (v) FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- (vi) FBA resta libero di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove l'affidatario abbia comunicato l'impossibilità di organizzare l'evento richiesto o ove i preventivi di spesa proposti non fossero coerenti rispetto al budget di spesa previsto senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
- (vii) trattandosi di un accordo quadro, ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale;*

- di approvare il Bando, l'Avviso e la Manifestazione di Interesse allegate alla presente determina, autorizzando sin d'ora il RUP ad effettuare sulle stesse eventuali modifiche di natura formale, nonché di dare mandato al RUP di elaborare gli atti di gara conformemente a quanto previsto dalla presente determina nonché tutta la necessaria modulistica relativa alla procedura;
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo espressamente.

Il Presidente
Riccardo VERITÀ

Il Vice Presidente
Cristiano HOFFMANN